

---

# Circolare di studio n. 17/2015

---

*Periodo 16-30 settembre*

---

Gianluca Mollichella  
Commercialista  
Via Comano 95  
00139 Roma  
Tel 06.8719.4524/8259  
Fax 06.8719.0889  
Mail [mollichella@tiscali.it](mailto:mollichella@tiscali.it)

---

## Sommario

<b>Bene a sapersi .....</b>	<b>3</b>
Eredità e Voluntary Disclosure .....	3
Modalità di regolarizzazione delle procedure per beneficiare della detrazione delle spese per interventi edilizi nei cosiddetti condomini minimi.....	5
Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare ..	6
Contributo di solidarietà operativo anche in sede di Voluntary Disclosure.....	8
Inail - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dal 1° luglio 2015.....	8
<b>Agenda.....</b>	<b>10</b>
Scadenario dal 16 al 30 settembre 2015 .....	10
<b>Formulario operativo.....</b>	<b>19</b>
Nuovo modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati.....	19
<b>Scheda operativa .....</b>	<b>23</b>
Lavoratori dipendenti -Trasferte ed indennità inerenti .....	23
<b>Dossier Casi .....</b>	<b>38</b>
Nuova operatività del raddoppio dei termini di accertamento .....	38

## Bene a sapersi

### *Eredità e Voluntary Disclosure*

Se i beni esistenti all'estero, quali, a titolo meramente indicativo:

- beni immobili;
- denaro;
- quote di società;

risultano di proprietà di una persona fisica che li ha ricevuti a seguito di una *successione ereditaria* tassabile in Italia, e non dichiarata, è necessario valutare tale circostanza nell'ambito della procedura di voluntary disclosure che si intende porre in essere in relazione a detti beni

Infatti, è opportuno segnalare che l'Agenzia delle entrate, nella circolare 11 agosto 2015, n. 30/E, al paragrafo 4.2, puntualizza che il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, circoscrive l'ambito oggettivo della procedura di collaborazione volontaria alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e a quella sul valore aggiunto.

Di conseguenza non rientrano in tale ambito oggettivo, e, quindi, non sono interessate dai previsti benefici, le violazioni dichiarative in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta di successione, non prevedendo la norma per tali violazioni l'applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura.

Se dall'istruttoria, comunque, dovessero emergere elementi in merito a violazioni poste in essere dal contribuente con riguardo ai tributi in argomento, l'ufficio dovrà attivare le conseguenti attività di controllo.

Nello spirito di collaborazione che caratterizza la procedura, tuttavia, i soggetti interessati possono fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei tributi non ricompresi nella procedura, fornendone evidenza nella relazione illustrativa.

In tale contesto, l'Amministrazione finanziaria potrà, in linea con i criteri generali di determinazione delle sanzioni, valutare in sede di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, la piena e spontanea collaborazione fornita per la ricostruzione degli imponibili relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle donazioni o all'imposta di successione come una circostanza di carattere eccezionale idonea a giustificare un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Al riguardo, si rileva che è anche possibile regolarizzare la posizione in relazione a tali imposte facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, anche successivamente alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione, senza tuttavia beneficiare della citata riduzione sanzionatoria ex art. 7, comma 4, la cui applicazione compete, in via esclusiva, all'Amministrazione finanziaria.

Le predette precisazioni devono essere analizzate in relazione alle possibili situazioni che si possono concretizzare nel momento della presentazione dell'istanza di voluntary disclosure.

Infatti, se in tale termine:

- *non sono ancora decorsi due anni dal pagamento dell'imposta principale di successione inerente a una dichiarazione presentata in Italia, ma senza specificare i beni all'estero:* l'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che, in presenza di una dichiarazione di successione incompleta, l'ufficio ha la possibilità di procedere alla rettifica e alla liquidazione della maggiore imposta mediante avviso notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale. In tale

situazione, pertanto, se l'istanza di collaborazione volontaria risultasse formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione integrativa di quella presentata incompleta:

- *se non si considera la voluntary disclosure* come richiesta di ravvedimento operoso, l'Amministrazione potrebbe pretendere, oltre che l'imposta e gli interessi, la sanzione in misura compresa tra il 100 e il 200% dell'imposta non corrisposta (art. 51, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346);
- *se fosse riconosciuto il criterio della metà del minimo* (art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), la sanzione risulterebbe pari al 50% dell'imposta non versata;
- *non sono ancora decorsi cinque anni per procedere alla presentazione della dichiarazione di successione (e, quindi, omessa):* l'art. 27, comma 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 stabilisce che se la dichiarazione di successione risulta omessa, l'Amministrazione finanziaria può notificare un avviso di liquidazione entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa. Ne deriva che se l'istanza di voluntary disclosure risultasse formulata senza aver prima registrato una dichiarazione di successione per sanare l'omissione, sussiste il rischio dell'accertamento d'ufficio, con la conseguenza che:
  - *se non si considera la voluntary disclosure* come richiesta di ravvedimento operoso, l'Amministrazione potrebbe pretendere, oltre che l'imposta e gli interessi, la sanzione per l'omissione della dichiarazione di successione risulta compresa tra il 120% e il 240% dell'imposta non corrisposta (art. 50 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346);
  - *se fosse riconosciuto il criterio della metà del minimo* (art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), la sanzione risulterebbe pari al 60% dell'imposta non versata;
- *sono effettivamente decorsi i due anni dal pagamento dell'imposta principale di successione inerente a una dichiarazione presentata in Italia, ma senza specificare i beni all'estero (dichiarazione di successione infedele)* oppure *i cinque anni dalla scadenza del termine per procedere alla presentazione della dichiarazione di successione del tutto omessa:* anche se risulta decorso il termine di decadenza per l'azione di accertamento, la situazione non può essere considerata priva di effetti aventi natura fiscale. Infatti, in tema di imposta di successione, si rende operativo il principio contenuto nel comma 6 dell'art. 27 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in relazione al quale *il decorrere del termine di decadenza dell'azione fiscale rende:*
  - non irrogabili le sanzioni;
  - non estinto il debito per l'imposta, in quanto l'inerente tributo deve essere corrisposto anche se la dichiarazione risulta presentata oltre il termine di decadenza.

Di conseguenza, nelle situazioni di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria relativa a beni pervenuti per successione non denunciata in Italia, per evitare che l'istanza venga respinta in quanto riguardante beni ereditari esistenti all'estero per i quali non è stata attivata la prevista procedura di dichiarazione di successione, e pure al fine di sfruttare la riduzione della sanzione che deriva dalla normativa sul ravvedimento operoso, è opportuno che venga predisposta, a seconda delle situazioni:

- una dichiarazione di successione integrativa di una dichiarazione già presentata in modo incompleto;

*oppure:*

- una dichiarazione di successione sostitutiva di quella del tutto omessa.

Così operando, per quanto attiene alla "successione", si perviene:

- al pagamento del 100% delle imposte dovute, individuabili in relazione alle aliquote e alle franchigie che risultavano vigenti al momento del decesso);
- alla non corresponsione di sanzioni, nelle situazioni in cui risultano decorsi:

- ♦ due anni dal pagamento dell'imposta principale, se a suo tempo è stata presentata la dichiarazione di successione incompleta;
  - ♦ cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'omessa dichiarazione di successione;
- al pagamento delle sanzioni amministrative ridotte per effetto del ravvedimento operoso o alla riduzione che l'Amministrazione finanziaria potrà ridimensionare fino alla metà del minimo previsto, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

## ***Modalità di regolarizzazione delle procedure per beneficiare della detrazione delle spese per interventi edilizi nei cosiddetti condomini minimi***

L'art. 16-bis, comma 1, lettera a), del Tuir considera agevolabili gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali riguardanti:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauri e risanamenti conservativi;
- ristrutturazione edilizia;

tenendo presente che, in merito, *"... i documenti giustificativi [es.: fatture] devono essere intestati al condominio"* e che, relativamente alle modalità di pagamento, *"... il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio"*.

In pratica, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla circostanza che il condominio da un lato deve risultare intestatario delle fatture e dall'altro deve eseguire, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale (Infatti, i vari modelli di dichiarazione dei redditi, per i lavori eseguiti su parti comuni di edifici residenziali, richiedono espressamente l'indicazione del codice fiscale del condominio).

La vigente disciplina civilistica del condominio, tra l'altro, prevede espressamente l'obbligo di indicare nelle note di trascrizione per gli atti riguardanti i condominii *"l'eventuale denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale"* del condominio stesso.

Pertanto, nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento degli interventi edilizi riguardanti le parti comuni mediante l'apposito bonifico bancario/postale effettuato da parte dei singoli condòmini (e non dal condominio) sussiste l'obbligo da parte delle banche e di Poste Italiane di operare la ritenuta alla fonte all'atto dell'accredito del pagamento, ma per poter accedere alla detrazione in argomento è, comunque, necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di competenza in cui sono state sostenute le spese (es.: 2014), risulti:

- presentata a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
- versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, per l'omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di € 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo "8912";

- inviata, a cura del condominio, una comunicazione in carta libera, unica per tutti i condòmini, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio, nella quale deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:
  - ✓ le generalità e il codice fiscale;
  - ✓ i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
  - ✓ i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  - ✓ la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
  - ✓ le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.

Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese, ha la possibilità di inserire le spese sostenute nel periodo d'imposta di competenza (es.: 2014) nel modello Unico PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.

In particolare:

- *nel modello Unico PF 2015:*
  - ✓ nei righi da RP41 a RP47, nella colonna 3 (codice fiscale), deve essere inserito il codice fiscale del condominio;
  - ✓ nei righi RP51 o RP52, deve essere barrata la casella 2 (condominio);
- *nel modello 730/2015:*
  - ✓ nei righi da E41 a E44, nella colonna 3 (codice fiscale), deve essere inserito il codice fiscale del condominio;
  - ✓ nei righi E51 o E52, deve essere barrata la casella 2 (condominio).

Nell'ipotesi in cui non risulta nominato - in quanto "facoltativo" - un amministratore di condominio, non deve essere compilato il quadro AC del modello Unico PF, in cui è prevista l'indicazione, tra l'altro, dei dati catastali degli immobili condominiali.

Infatti, tali dati, come detto, devono risultare specificati nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in relazione all'ubicazione del condominio.

## ***Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare***

Per quanto attiene la tassazione ai fini delle imposte sui redditi della plusvalenza derivante dalla cessione dell'unica azienda detenuta da un'impresa familiare è necessario, in via preliminare, tenere in considerazione la disciplina contenuta nell'art. 230-bis del codice civile, secondo cui i rapporti tra titolare dell'impresa familiare e suoi collaboratori (parenti e affini), quando tra questi non risulta configurato un diverso rapporto, come a titolo meramente indicativo:

- prestazione di lavoro subordinato;
- società;
- associazione in partecipazione;
- comunione di azienda;

prevede espressamente che ai collaboratori che prestano la loro attività lavorativa in modo continuativo nella famiglia *oppure* nell'impresa familiare, deve essere riconosciuto il *diritto al mantenimento* secondo la condizione patrimoniale della famiglia e, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a

partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essa e agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento.

Ciononostante, l'impresa familiare ha natura individuale e non collettiva (associativa) e, quindi, si deve ritenere l'imprenditore l'unico titolare dell'impresa, che esercita tale attività (imprenditoriale) assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi.

Tale assunto è comprovato dalla circostanza che il fallimento dell'imprenditore non coinvolge i familiari, per cui, come anche precisato dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione del 28 aprile 2008, n. 176/E, le eventuali perdite conseguite devono essere imputate esclusivamente al titolare dell'impresa familiare.

Ai fini fiscali, l'impresa familiare è regolata dall'art. 5, comma 4, del Tuir, in relazione al quale i redditi che derivano dalla medesima, limitatamente al 49% dell'ammontare, possono essere imputati a ciascun familiare, che ha prestato in modo continuativo e prevalente la propria attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ne deriva, di conseguenza, che:

- il reddito dell'impresa deve essere dichiarato, nel suo ammontare complessivo, dall'imprenditore - che è l'unico titolare dell'impresa - il quale ha la possibilità di imputare parte del suo reddito ai familiari per un ammontare non superiore alla percentuale predetta;
- i redditi imputati ai familiari, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, non rappresentano costi nella determinazione del reddito dell'impresa familiare, bensì una ripartizione dell'utile dell'impresa medesima.

Per quanto attiene al trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dall'impresa familiare, si ritiene che la stessa sia imputabile interamente in capo all'imprenditore, con la conseguenza di essere fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari, come già era stato previsto dall'Agenzia delle entrate con la circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, in relazione all'operazione di conferimento d'azienda.

In tale sede, infatti, era stato affermato che, in caso di conferimento dell'impresa individuale, il titolare dell'impresa familiare doveva liquidare ai collaboratori l'incremento patrimoniale senza che tale operazione rivestisse rilevanza fiscale. Tale affermazione, che deve essere collocata nello scenario normativo in cui il conferimento d'azienda poteva generare plusvalenze tassabili per il soggetto conferente, non può che essere estesa alla plusvalenza generata in caso di cessione d'azienda, in quanto, in entrambi i casi, si tratta di operazioni realizzative, la cui unica differenza consiste nel fatto che, nella cessione, il prezzo è monetizzato, mentre, nel conferimento, il corrispettivo è rappresentato da quote di partecipazione.

È, di conseguenza, evidente la *plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare* assume rilevanza fiscale interamente in capo al soggetto imprenditore a norma degli artt. 58 e 86 del Tuir, in quanto non può trovare applicazione l'art. 67, comma 1, lettera h-bis), dello stesso testo unico.

Tale ultima disposizione stabilisce, infatti, che costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58 del Tuir.

Si tratta, in sostanza, della riqualificazione di plusvalenze maturate in regime d'impresa in plusvalenze tassabili come redditi diversi, sempreché gli eredi o i donatari non abbiano continuato l'attività d'impresa.

Al riguardo, si segnala che sussiste la possibilità *di optare per la tassazione separata* ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g), del Tuir, per le eventuali *plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni*.

## ***Contributo di solidarietà operativo anche in sede di Voluntary***

### ***Disclosure***

Dal 2011 e fino al 2016, salvo proroga, è dovuto – da parte dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 300.000,00 lordi annui - un contributo di solidarietà del 3%, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo di € 300.000,00 lordi annui.

Ai fini della procedura di voluntary disclosure, si ritiene, da una lettura logico sistematica delle disposizioni in materia di procedura di collaborazione volontaria, che i benefici previsti dalla stessa possono essere riconosciuti anche con riguardo a tale contributo.

La norma istitutiva dello stesso, infatti, dispone che per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi e, a sua volta, il decreto ministeriale di attuazione del 21 novembre 2011 stabilisce che deve essere:

- ✓ determinato in sede di dichiarazione dei redditi;
- ✓ versato in unica soluzione unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la voluntary disclosure, ai fini del buon esito della stessa, i contribuenti sono, conseguentemente, tenuti a fornire comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche del contributo di solidarietà, che costituirà anch'esso oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

Ne deriva, quindi, che dall'applicazione dei benefici sanzionatori a favore del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di contributo di solidarietà sarà calcolata, in relazione al dettato dell'art. 5-quinquies, comma 4, ultimo periodo, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, al minimo edittale, ridotto di un quarto.

## ***Inail - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi dal 1° luglio 2015***

Si ritiene opportuno segnalare che con la *circolare n. 72 del 3 settembre 2015*, l'Inail ha puntualizzato i nuovi limiti di retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo.

Specificamente, a fronte di un minimale e di un massimale di rendita rispettivamente pari ad € 16.195,20 e ad € 30.076,80, si determinano i seguenti valori:

- *per i lavoratori parasubordinati:*
  - il minimale mensile è pari ad € 1.349,60;
  - il massimale mensile ammonta ad € 2.506,40;
- *per le prestazioni occasionali:*
  - il minimale mensile è pari ad € 1.349,60;
  - il massimale mensile ammonta ad € 2.506,40;
  - il minimale giornaliero è pari ad € 53,98;
  - il massimale giornaliero ammonta ad € 100,26;
- *per i lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:*
  - il minimale giornaliero è pari ad € 53,98;
  - il minimale mensile è pari ad € 1.349,40;
- *per i familiari partecipanti all'impresa familiare:*
  - la retribuzione convenzionale giornaliera ammonta ad € 54,21;

- la retribuzione convenzionale mensile ammonta ad € 1.355,32;
- *per i lavoratori dell'area dirigenziale:*
  - la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad € 100,26;
  - la retribuzione convenzionale oraria, se part time, è di € 12,53;
  - la retribuzione convenzionale mensile è pari ad € 2.506,40.

## Agenda

### Scadenario dal 16 al 30 settembre 2015

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	<b>ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF</b> I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF inerente ai conguagli posti in essere nel corso del mese precedente per la cessazione del rapporto di lavoro.	
16	<b>ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS</b> I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	<b>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</b> Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
16	<b>CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI</b> I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lettera i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
16	<b>CONTRIBUENTI DI VANTAGGIO E SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO - DEBITORI D'IMPOSTA</b> Pagamento, utilizzando il modello F24, da parte degli operatori economici che applicano il regime di vantaggio (o regime dei nuovi contribuenti minimi) dell'Iva e quelli che hanno attivato il nuovo regime forfetario, dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre eventuali operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta posti in essere nel corso del mese precedente.	

<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE</b> Versamento del contributo Inps da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE EX ENPALS</b> I soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi e/o a lavoratori a progetto, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - GESTIONE SEPARATA - PROVVISORIE PER VENDITE A DOMICILIO</b> I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvisorie per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.
<b>16</b>	<b>CONTRIBUZIONE INPS - SPEDIZIONIERI DOGANALI</b> Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.

<b>16</b>	<b>DIRITTO ANNUALE CAMERE DI COMMERCIO</b> Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte degli esercenti attività d'impresa del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e per le eventuali unità locali.
<b>16</b>	<b>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b> I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.
<b>16</b>	<b>IMPREDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI, COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI</b> Pagamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2015.
<b>16</b>	<b>IVA - RATEIZZAZIONE SALDO PERIODO D'IMPOSTA 2014</b> I contribuenti Iva che hanno corrisposto che hanno versato la prima rata del saldo relativo all'anno 2014 entro lo scorso 16 marzo devono procedere al pagamento della rata del saldo che risulta dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione della prevista maggiorazione per interessi corrispettivi.
<b>16</b>	<b>IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE</b> Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente. Per i soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.
<b>16</b>	<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"><li>■ compensi per avviamento commerciale;</li><li>■ contributi degli enti pubblici;</li><li>■ indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;</li><li>■ interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);</li><li>■ premi e vincite;</li><li>■ provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</li><li>■ redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;</li><li>■ redditi di lavoro autonomo;</li><li>■ redditi di lavoro dipendente;</li><li>■ redditi diversi;</li></ul> devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.

16	<b>TOBIN TAX</b> Pagamento della Tobin Tax da parte delle banche, degli intermediari finanziari e dei notai che sono intervenuti nelle operazioni oppure i soggetti interessati o contribuenti in assenza di tali soggetti, che, nel corso del mese precedente, hanno posto in essere trasferimenti di azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché operazioni considerate "ad alta frequenza".
16	<b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b> Per i contribuenti soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2015 o entro il 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%, riguardante: <ul style="list-style-type: none"><li>■ il saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali e all'Irap (se soggetto passivo);</li><li>■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>■ dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul>
21	<b>CERTIFICAZIONI UNICHE 2015</b> Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, delle "Certificazioni Uniche 2015", relative al 2014, riguardanti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (es.: redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, provvigioni, corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto).
21	<b>CONTRIBUTO CONAI - PRODUTTORI DI IMBALLAGGI O DI MATERIALI DI IMBALLAGGI</b> Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.
21	<b>MODELLI 770/2015</b> Trasmissione telematica diretta o presentazione ad un intermediario abilitato per l'invio, del modello 770/2015 semplificato (eventualmente suddiviso in due parti) e/o del modello 770/2015 ordinario.

<b>21</b>	<p><b>MODELLI 770 - RAVVEDIMENTO</b></p> <p>regolarizzare, con sanzioni amministrative ridotte ad un ottavo del minimo, per le situazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• infedele presentazione del modello 770/2014 (semplificato e/o ordinario) relativo al 2013;</li><li>• omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2014;</li><li>• omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</li></ul> <p>Inoltre, sussiste anche la possibilità di ravvedere le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li><li>• nelle annualità precedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li></ul>	
<b>21</b>	<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p> <p>Regolarizzazione degli adempimenti inerenti al versamento delle ritenute alla fonte, delle imposte sostitutive e dell'iva il cui termine è scaduto lo scorso 20 agosto, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali.</p>	
<b>22</b>	<p><b>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</b></p> <p>I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere al pagamento del saldo per il periodo contabile luglio-agosto, tenendo presente che l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi.</p>	
<b>25</b>	<p><b>CONTRIBUTI ENPAIA</b></p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
<b>25</b>	<p><b>CONTRIBUZIONE ENPALS</b></p> <p>Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.</p>	

<b>25</b>	<b>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - COMUNICAZIONE MENSILE</b> Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese o al trimestre precedente, compresi coloro che in tale mese hanno superato la soglia di € 50.000,00 per la presentazione trimestrale dei modelli, tenendo in considerazione che la periodicità mensile deve risultare mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.
<b>28</b>	<b>IMU - DICHIARAZIONE OMESSA</b> Termine per procedere alla regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione inerente all'anno precedente, se dovuta, con la sanzione amministrativa ridotta.
<b>28</b>	<b>PREU - PRELIEVO ERARIALE UNICO</b> I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire il primo pagamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.
<b>28</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE OMESSA DICHIARAZIONE SU MODULO CARTACEO</b> Termine, se ne ricorrono i presupposti, per procedere a regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello Unico 2015 cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta di € 25,00.
<b>30</b>	<b>LOCAZIONI - REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</b> Termine per procedere alla registrazione nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.
<b>30</b>	<b>ACQUISTI DA SAN MARINO</b> Comunicazione per il tramite del modello polivalente, in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato, da parte degli operatori economici italiani delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino mediante emissione di autofattura annotata nel corso del mese precedente.

30	<p><b>CONTRIBUENTI IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI IN VIA TELEMATICA</b></p> <p>Annotazione nel registro Iva degli acquisti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delle scritture riguardanti:<ul style="list-style-type: none"><li>– gli accantonamenti di quiescenza e previdenza;</li><li>– gli ammortamenti;</li><li>– gli oneri di utilità sociale;</li><li>– i ratei e i risconti;</li><li>– le fatture da emettere e da ricevere;</li><li>– le minusvalenze;</li><li>– le perdite di beni strumentali;</li><li>– le plusvalenze;</li><li>– le sopravvenienze attive;</li><li>– le sopravvenienze passive;</li></ul></li><li>• del valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.</li></ul>	
30	<p><b>CONTRIBUZIONI INPS</b></p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, tenendo presenti le variazioni normative intervenute;</li><li>■ ai collaboratori coordinati e continuativi;</li><li>■ ai lavoratori a progetto, tenendo presenti le variazioni normative intervenute;</li><li>■ ai lavoratori autonomi occasionali;</li><li>■ ai venditori a domicilio;</li><li>■ agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps.</li></ul>	
30	<p><b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b></p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Unico 2015 (ed eventualmente Iva 2015 separato) e, se ne circorrono le condizioni, Irap 2015 da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, e contribuenti Ires con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.</p>	

30	<b>DICHIARAZIONE DEI REDDITI - EREDI DELLE PERSONE DECEDUTE ENTRO IL 31 MAGGIO 2015</b> Presentazione in via telematica dei modelli Unico 2015 (ed eventualmente Iva 2015 separato) e, se ne circorrono le condizioni, Irap 2015 cui era obbligato il contribuente defunto.
30	<b>ENTI NON COMMERCIALI E PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI</b> Gli enti non commerciali e/o i produttori agricoli esonerati devono procedere sia a corrispondere l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e su quelli di beni e servizi da soggetti non residenti, annotati in relazione al precedente mese di <i>luglio</i> (secondo mese precedente), sia ad effettuare la presentazione della inerente denuncia mensile, con specificazione dell'imposta dovuta e corrisposta.
30	<b>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</b> Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
30	<b>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</b> Pagamento, da parte degli assicuratori, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio.
30	<b>LIBRO UNICO DEL LAVORO</b> Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
30	<b>SCHEDE CARBURANTE</b> Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.
30	<b>VERSAMENTI SOMME DOVUTE INERENTI E/O COLLEGATE ALL'ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</b> Per i contribuenti non soggetti passivi Iva che hanno deciso di rateizzare le somme dovute, scade il termine per eseguire il pagamento della rata, con la prevista maggiorazione, se hanno eseguito il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2015 o nei 30 giorni successivi al 16 giugno 2015 con la maggiorazione dello 0,40% o entro il 6 luglio 2015 o entro il 20 agosto 2015 con la maggiorazione dello 0,40%, riguardante: <ul style="list-style-type: none"><li>■ il saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo alle imposte sui redditi, alle eventuali addizionali;</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>■ delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es.: imposte sostitutive, Ivie, Ivafe, ecc.);</li><li>■ dei contributi dovuto da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.</li></ul>	
<b>30</b>	<p><b>VOLOUNTARY DISCLOSURE</b></p> <p>Termine, <i>salvo proroga</i>, per procedere a presentare, esclusivamente per via telematica, la domanda di collaborazione volontaria nazionale e/o internazionale per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi e/o di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.</p>	

## **Formulario operativo**

### ***Nuovo modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e dagli agricoltori esonerati***

#### **Generalità**

Con decorrenza dal 1° ottobre 2015, il modello “Intra-12”, approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 25 agosto 2015 (prot.2015/110450) e reso disponibile in formato elettronico sul sito internet “www.agenziaentrate.gov.it”, deve essere utilizzato:

- dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, del decreto Iva non soggetti passivi d’imposta;
- dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali;
- dai produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, del decreto Iva;

che, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 30 agosto 1993, n. 330, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni oltre il limite di € 10.000,00 *oppure* hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari mediante presentazione; il modello deve essere utilizzato in via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati (di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Infatti, ai fini procedurali, tali soggetti, come previsto dall’art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 330, devono, entro ciascun mese, dichiarare all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale:

- ✓ l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- ✓ l’ammontare dell’imposta dovuta;
- ✓ gli estremi del relativo versamento.

Inoltre, è opportuno sottolineare che i medesimi soggetti (enti non commerciali e agricoltori esonerati), che, ai sensi dell’art. 17, secondo comma, del decreto Iva, sono tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta, mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*, devono, per disposto dell’art. 30-bis del decreto Iva, che rinvia al citato art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 330 per quanto attiene alle modalità e ai termini per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’imposta relativi alle predette operazioni, utilizzare il modello in esame per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti.

La *presentazione del modello Intra-12* deve avvenire entro la fine di ciascun mese, specificando l’entità:

- degli acquisti intracomunitari di beni le cui fatture sono state ricevute nel corso del secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le cui fatture sono state ricevute nel corso del secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 2, secondo periodo, del decreto Iva);
- degli acquisti dei beni e servizi relativi a cessioni e prestazioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea, effettuati nel corso del secondo mese

precedente a quello di presentazione della dichiarazione per i quali il soggetto dichiarante ha proceduto ad emettere autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2, primo periodo, del decreto Iva;

- degli acquisti intracomunitari per i quali è stata emessa autofattura ex art. 46, comma 5, del D.L. 30 agosto 1993, n. 330, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, nel secondo mese precedente a quello di presentazione della dichiarazione;

tenendo presente che:

- *gli importi devono risultare rilevati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5;*
- *il periodo di riferimento*, riguarda l'anno d'imposta e il mese di ricezione delle fatture emesse da soggetti comunitari o di effettuazione degli acquisti da soggetti non comunitari o da soggetti comunitari nel caso di mancata ricezione della fattura;
- *la presentazione della dichiarazione correttiva nei termini*, può essere validamente attivata, barrando la prevista casella, nell'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, il soggetto interessato intenda procedere a rettificare o a integrare una dichiarazione già presentata. Al riguardo, si segnala che deve essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

Il modello in argomento si compone di riquadri che consentono di riportare:

1. *i dati identificativi del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione* (persona fisica o soggetto diverso dalla persona fisica), nel quale deve anche essere:
  - specificato il “codice dell'attività svolta in via prevalente” da desumere dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello (tabella consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul sito Internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it));
  - barrata la casella “eventi eccezionali”, nel caso in cui il termine di presentazione cade durante il periodo di sospensione degli adempimenti previsto in dipendenza del verificarsi di un evento dichiarato tale;
  - rilevato il codice della “natura giuridica” (da individuare nell'apposita tabella) da parte dei “soggetti diversi dalle persone fisiche”;
2. *i dati identificativi del soggetto dichiarante diverso dal contribuente* che sottoscrive il modello, per il quale deve essere individuato anche il “codice di carica” da desumere dal seguente prospetto:

<b>Individuazione carica del soggetto dichiarante diverso dal contribuente</b>	<b>Codice carica</b>
Amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito	2
Amministratore di sostegno	2
Amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati	5
Commissario giudiziale (amministrazione controllata)	5
Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)	4
Curatore dell'eredità giacente	2
Curatore fallimentare	3
Custode giudiziario (custodia giudiziaria)	5
Erede	7
Liquidatore (liquidazione volontaria)	8
Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto	2

Rappresentante fiscale di soggetto non residente	6
Rappresentante legale	1
Rappresentante negoziale o di fatto, socio amministratore	1
Socio amministratore	1
Soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.)	9
La presente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila il modello avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.	

3. *il dettaglio degli acquisti*, nel quale è necessario rilevare:
- nei campi 1 e 2, l'imponibile e l'imposta degli acquisti intracomunitari di beni;
  - nei campi 3 e 4, l'imponibile e l'imposta degli acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea;
  - nei campi 5, 6 e 7, l'imponibile e l'imposta delle prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti in altri Stati dell'Unione europea e rilevanti nel territorio dello Stato, evidenziando nel campo 6 le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto Iva;
  - nei campi 8 e 9, l'imponibile e l'imposta degli acquisti di beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea;
  - nei campi 10, 11 e 12, l'imponibile e l'imposta delle prestazioni di servizi rese da soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione europea e rilevanti nel territorio dello Stato, evidenziando nel campo 11 le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto Iva;
4. *i riferimenti della corresponsione dell'imposta* e specificamente:
- l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta;
  - la data di effettuazione del relativo versamento;
5. *la sottoscrizione dell'adempimento*, in quanto il modello deve risultare firmato, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale;
6. impegno alla trasmissione telematica, che deve necessariamente essere compilato e sottoscritto solamente dall'intermediario che trasmette la dichiarazione, il quale deve riportare il proprio codice fiscale e la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione. Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto la dichiarazione deve essere indicato il codice:
- 1, se il modello è stato predisposto dal contribuente;
  - 2, se il modello è stato predisposto da chi effettua l'invio.

*(segue Fac-simile del mod. Intra-12)*



## Scheda operativa

### *Lavoratori dipendenti -Trasferte ed indennità inerenti*

<b>TRASFERTE LAVORATORI – REGOLE PROCEDURALI</b>	
<i>Tipologia</i>	<i>Finalità procedurale</i>
<i>Trasferte nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, che concorrono alla formazione del reddito imponibile.</i>	<p>Le indennità e i rimborsi delle spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmente a formare il reddito.</p> <p>Per quanto riguarda, invece, la documentazione che provenendo dal vettore legittima l'esclusione di tale rimborso di spesa dal concorso al reddito imponibile, si ritiene che, oltre alla documentazione rilasciata dal vettore biglietti dell'autobus, tram, metropolitana e simili, ricevuta del taxi, sia necessario soltanto che dalla documentazione interna risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro.</p> <p>In merito, è opportuno ribadire che <i>non</i> assume alcuna rilevanza l'ampiezza del Comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro, neppure nell'ipotesi in cui esista una legge che preveda la corresponsione di un'indennità per coloro che si recano in missione fuori dalla sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri (cfr.: L. 26 luglio 1978, n. 417).</p> <p>Alla stregua, infatti, concorrono a formare il reddito le indennità e i rimborsi spese per trasferte in località comprese nel territorio comunale, anche se più distanti di 10 Km dal centro abitato o dalla località in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, e non assume alcun rilievo la eventuale ripartizione del territorio in entità sub-comunali, come le frazioni, dovendosi, comunque, aver riguardo al territorio comunale.</p>
<i>Trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro – con indennità forfettaria</i>	<p>Dopo aver precisato che le indennità di trasferta sono escluse dall'imponibile fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, si pone in rilievo che la quota di indennità che <i>non</i> concorre a formare il reddito, <i>non</i> subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata <i>non</i> comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia esente resta fissata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a € 46,48 al giorno, per le trasferte in Italia, e</li><li>- a € 77,47 al giorno, per le trasferte all'estero.</li></ul>

	<p>I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e/o di trasporto, come regola, non concorrono, comunque, a formare il reddito quando le spese stesse vengono rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di spesa, anche se analiticamente documentati, corrisposti in aggiunta all'indennità di trasferta (salvo quanto precisato per l'ipotesi del <i>rimborso misto</i>).</p>
<p><i>Trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro – con rimborso spese misto</i></p>	<p>Il cosiddetto "<i>rimborso misto</i>", che si configura nelle situazioni in cui viene corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e di alloggio, anche un'indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e di € 77,47 al giorno vengono ridotte (ed è questa, dunque, l'unica ipotesi in cui le franchigie di esenzione sono ridotte, cioè in presenza di rimborsi di tipo misto). In particolare, la quota esente viene ridotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>di un terzo</i>, nel caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonché di alloggio o di vitto fornito gratuitamente;</li> <li>- <i>di due terzi</i>, nell'ipotesi di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente.</li> </ul> <p>I rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica e di trasporto, come regola, non concorrono, comunque, a formare il reddito quando risultano effettuati sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro eventuale rimborso di spesa (ulteriori rispetto a vitto, alloggio, viaggio e trasporto) è assoggettato interamente a tassazione.</p>
<p><i>Trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro – con rimborso analitico</i></p>	<p>Il <i>rimborso analitico</i>, che trova riscontro in presenza della rifusione su documentazione dettagliata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delle spese di vitto e alloggio;</li> <li>- delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica;</li> <li>- degli oneri di trasporto;</li> </ul> <p>non concorre a formare il reddito. Inoltre, si deve considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>escluso dall'imposizione</i>, il rimborso di altre spese, ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, come, ad esempio, gli oneri per la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, ecc., anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino ad un importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 al giorno, per le trasferte all'estero;</li> <li>- <i>soggetto all'imposizione</i>, e, quindi, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente, l'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di un'indennità, indipendentemente dall'importo.</li> </ul> <p>In pratica, una volta rimborsate le spese di:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vitto;</li> <li>- alloggio;</li> <li>- viaggio;</li> <li>- trasporto;</li> </ul> <p>possono essere corrisposte, in esenzione da imposte, soltanto € 15,49 da attribuire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quale indennità e, quindi, prescindendo dal sostenimento di altre spese;</li> <li>- quali ulteriori spese, anche non documentabili, ma comunque analiticamente attestate dal dipendente.</li> </ul>
--	--

**Attenzione**

Si precisa che la scelta per uno dei sistemi suaccennati deve essere fatta necessariamente con riferimento all'intera trasferta.

Non è consentito, infatti, nell'ambito di una medesima trasferta, adottare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro.

**TRASFERTE EFFETTUATE NEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Finalità impositiva</i>
<i>Rimborso indennità chilometrica per utilizzo dell'autovettura del lavoratore o presa a noleggio</i>	L'erogazione di tale indennità: - è imponibile per il lavoratore dipendente; - è deducibile dal reddito d'impresa del datore di lavoro.
<i>Rimborso delle spese di trasporto sostenute e giustificate da ricevuta emessa dal vettore (biglietto tram, metropolitana, taxi, ecc.)</i>	L'erogazione a saldo degli oneri sostenuti per gli oneri di trasporto che risultano giustificati da documenti rilasciati dal vettore non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore, anche se anonimi, se la trasferta risulta documentata come esigenza aziendale.
<i>Altre eventuali indennità di trasferta</i>	L'erogazione di altre eventuali indennità di trasferta concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente (ad eccezione dei "ticket restaurant" se risultano rispettate le modalità al riguardo previste).

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

**TRASFERTE EFFETTUATE IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO - RIMBORSO ANALITICO O A PIÈ DI LISTA**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione,</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti ( <i>rilasciati</i>	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95

<p><i>traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i></p>	<p><i>dal vettore o dal concessionario)</i></p>		<p>del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.</p>
<p><i>Alloggio e vitto</i></p>	<p>Documento di addebito (<i>fattura, ricevuta fiscale, ecc.</i>)</p>	<p>Nessun limite previsto</p>	<p>L'art. 95, comma 3, del Tuir dispone che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad € 180,76</p>
<p><i>Altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i></p>	<p>Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo</p>	<p>Limite massimo giornaliero di € 15,49 (<i>se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente</i>)</p>	<p>Nessun limite previsto.</p>
<p><b>Attenzione</b></p> <p>Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>ridotti di un terzo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;</li> </ul> </li> <li>oppure:</li> <li>- nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;</li> <li>▪ <i>ridotto di due terzi:</i></li> </ul>			

- in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.
- In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:
- i rimborsi di spese documentate relative:
    - al vitto;
    - all'alloggio;
    - al viaggio;
    - al trasporto;
  - i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49.

**TRASFERTE EFFETTUATE IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO - RIMBORSO FORFETTARIO**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti ( <i>rilasciati dal vettore o dal concessionario</i> )	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio, vitto e altre spese</i>	In relazione alla richiesta di rimborso o all'entità concordata	€ 46,48 al giorno ( <i>indipendentemente dalla durata della trasferta e, quindi, anche se inferiore alle 24 ore o se non dovesse implicare alcun pernottamento</i> )	Nessun limite previsto

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del

territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- oppure:*
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;

i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49.

**TRASFERTE EFFETTUATE IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO - RIMBORSO MISTO [VITTO E ALLOGGIO INTEGRALE]**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal vettore o dal concessionario)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio e vitto</i>	Oneri sostenuti documentati in modo analitico	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto.

	<i>(fattura, ricevuta fiscale, ecc.)</i>		
<i>Altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo	Limite massimo giornaliero di € 15,49 (se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente)	Nessun limite previsto.

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- oppure:
- nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49.

**TRASFERTE EFFETTUATE IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO - RIMBORSO MISTO [INTEGRALE RIMBORSO VITTO A PIÙ DI LISTA]**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di

<i>parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	<i>vettore o dal concessionario)</i>		sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<b>Vitto</b>	Oneri sostenuti documentati in modo analitico ( <i>fattura, ricevuta fiscale, ecc.</i> )	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto.
<i>Alloggio e altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo	Limite massimo giornaliero di € 30,99 ( <i>se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente</i> )	Nessun limite previsto.

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite:

- per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno,
- per le trasferte o le missioni all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 77,47; al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:
  - *ridotti di un terzo:*
    - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
  - oppure:*
    - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
  - *ridotto di due terzi:*
    - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;

- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49.

**TRASFERTE EFFETTUATE IN ITALIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE IN CUI RISULTA UBICATA LA SEDE DI LAVORO - RIMBORSO MISTO [INTEGRALE RIMBORSO ALLOGGIO A PIÈ DI LISTA]**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal vettore o dal concessionario)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio</i>	Oneri sostenuti documentati in modo analitico (fattura, ricevuta fiscale, ecc.)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto.
<i>Vitto e altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo	Limite massimo giornaliero di € 30,99 (se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente)	Nessun limite previsto.

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 46,48 al giorno, al netto

delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;  
*oppure:*
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 15,49.

**TRASFERTE EFFETTUATE ALL'ESTERO - RIMBORSO ANALITICO O A PIÈ DI LISTA**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal vettore o dal concessionario)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio e vitto</i>	Documento di addebito (fattura, ricevuta, ecc.)	Nessun limite previsto	Limite massimo giornaliero di € 258,23.
<i>Altri oneri anche non</i>		Limite massimo giornaliero di € 25,82 (se	

<i>riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo	<i>di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente)</i>	Nessun limite previsto.
--	--	---	-------------------------

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 77,47, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- *oppure:*
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 25,82 per le trasferte all'estero.

**TRASFERTE EFFETTUATE ALL'ESTERO - RIMBORSO FORFETTARIO**

Tipo di onere	Giustificativo	Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore	Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal vettore o dal concessionario)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al

			costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio, vitto e altre spese</i>	In relazione alla richiesta di rimborso o all'entità concordata	€ 77,47 al giorno <i>(indipendentemente dalla durata della trasferta e, quindi, anche se inferiore alle 24 ore o se non dovesse implicare alcun pernottamento)</i>	Nessun limite previsto

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 77,47; al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- oppure:
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 25,82 per le trasferte all'estero.

**TRASFERTE EFFETTUATE ALL'ESTERO - RIMBORSO MISTO**  
**[INTEGRALE RIMBORSO VITTO E ALLOGGIO A PIÙ DI LISTA]**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi,</i>	<i>Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti</i>	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato

<i>ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	<i>(rilasciati dal vettore o dal concessionario)</i>		ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Alloggio e vitto</i>	<i>Oneri sostenuti documentati in modo analitico (fattura, ricevuta, ecc.)</i>	<i>Nessun limite previsto</i>	Nessun limite previsto.
<i>Altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	<i>Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo</i>	<i>Limite massimo giornaliero di € 25,82 (se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente)</i>	Nessun limite previsto.

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 77,47, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- oppure:*
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre

in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di € 25,82 per le trasferte all'estero.

**TRASFERTE EFFETTUATE ALL'ESTERO - RIMBORSO MISTO**  
**[INTEGRALE RIMBORSO VITTO A PIÈ DI LISTA]**

<i>Tipo di onere</i>	<i>Giustificativo</i>	<i>Entità massima che non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore</i>	<i>Entità massima che concorre alla formazione del reddito d'impresa per il datore di lavoro</i>
<i>Oneri di viaggio e trasporto (treno, aereo, pullman, imbarcazione, traghetti, tram, metropolitana, taxi, ecc.) compresi i parcheggi e i pedaggi autostradali</i>	Documenti analitici che dimostrano gli oneri effettivamente sostenuti (rilasciati dal vettore o dal concessionario)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto, ad eccezione dell'indennità chilometrica. Al riguardo, infatti, il comma 3 dell'art 95 del Tuir puntualizza che se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
<i>Vitto</i>	Oneri sostenuti documentati in modo analitico (fattura, ricevuta, ecc.)	Nessun limite previsto	Nessun limite previsto.
<i>Alloggio e altri oneri anche non riferibili alla trasferta o, comunque, non documentabili (spese strettamente personali, purché in ogni caso funzionali alla trasferta).</i>	Spese dettagliate in modo analitico dal lavoratore, anche se prive di giustificativo	Limite massimo giornaliero di € 51,65 (se di entità superiore a tale limite, o se non coerenti con la trasferta, concorrono a formare il reddito del lavoratore per la parte eccedente la soglia consentita o per la parte non coerente)	Nessun limite previsto.

**Attenzione**

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir stabilisce che le indennità percepite per le trasferte o le missioni all'estero concorrono a formare il reddito per la parte eccedente € 77,47, al netto delle spese di viaggio e

di trasporto, tenendo presente che tali limiti si devono ritenere:

- *ridotti di un terzo:*
  - in caso di rimborso delle spese di alloggio o di quelle di vitto;
- oppure:
  - nelle situazioni in cui l'alloggio o il vitto risulta fornito gratuitamente;
- *ridotto di due terzi:*
  - in caso di rimborso sia delle spese di alloggio, sia di quelle di vitto.

In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito:

- i rimborsi di spese documentate relative:
  - al vitto;
  - all'alloggio;
  - al viaggio;
  - al trasporto;
- i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di 25,82 per le trasferte all'estero.

## Dossier Casi

### ***Nuova operatività del raddoppio dei termini di accertamento***

Il 2 settembre 2015, è entrato in vigore il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 che disciplina il nuovo regime del raddoppio dei termini per l'esercizio dell'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria in presenza di fattispecie tributarie penalmente rilevanti, secondo il quale il medesimo non opera se la denuncia all'Autorità giudiziaria in ordine ad una condotta tributaria penalmente rilevante risulta presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

A titolo meramente indicativo, se per il periodo d'imposta 2010 è stata regolarmente presentata la dichiarazione dei redditi da parte di un contribuente, se l'Amministrazione finanziaria non procede a presentare o a trasmettere all'Autorità giudiziaria la notizia criminis entro il 31 dicembre 2015, il "raddoppio" dei termini non può essere disposto, con conseguente "illegittimità" di qualsivoglia attività di accertamento che dovesse essere disposta oltre tale termine.

Il comma 3 dell'art. 2 del decreto citato stabilisce che "Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresì, fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015" e, quindi, in concreto, viene fatta salva l'attività di controllo svolta sino alla sua data di entrata in vigore, disponendo che rimangono operativi gli effetti:

- degli avvisi di accertamento;
- dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie;
- degli altri atti impugnabili;

con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, purché entro il 2 settembre 2015, siano già stati notificati.

Inoltre, esplicano effetti procedurali:

- ✓ gli inviti a comparire;
- ✓ i processi verbali di constatazione;

che sono stati notificati entro la predetta data, se gli inerenti atti impositivi o sanzionatori risulteranno notificati entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

In altri termini, il 2 settembre 2015, costituisce il cosiddetto "spartiacque" che individua la definitiva decadenza per i periodi d'imposta precedenti all'anno 2010.

A chiarimento dell'assunto, si analizzano due ipotesi a livello operativo.

**Caso 1** al contribuente Paolo Rossi è pervenuto nel corso del mese di marzo 2015 un avviso di accertamento basato su un'indagine penale che ha ipotizzato la commissione di un reato per il periodo d'imposta "2009".

**Analisi:** si è in presenza di una situazione di "riapertura" dell'annualità decaduta ed esercizio dell'azione accertatrice.

Il comma 3 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, considera salvi gli effetti di tale atto impositivo e, quindi, la prosecuzione del conseguente procedimento opera senza vincoli.

\*\*\*

**Caso 2** al contribuente Paolo Rossi è pervenuto nel corso del mese di marzo 2015 un processo verbale di constatazione evidenziante rilievi di tipo sostanziale per il periodo d'imposta 2009, che determinano l'onere della comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.

**Analisi:** gli effetti dell'attività di controllo si devono ritenere salvi se il relativo atto impositivo risulta effettivamente notificato entro il 31 dicembre 2015.

In pratica, se tale atto impositivo viene notificato dopo il 31 dicembre 2015, determina la sua concreta illegittimità.